

Documento di consultazione sul 17° aggiornamento della Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e sul 77° aggiornamento della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica riguarda l'aggiornamento delle Circolari nn. 286 e 154 della Banca d'Italia che disciplinano le segnalazioni di vigilanza delle banche, degli intermediari finanziari, degli Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica, delle società di intermediazione mobiliare e degli organismi di investimento collettivo del risparmio.



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle modifiche normative apportate alle Circolari nn. 286 e 154. *Per maggiori info, clicca [qui](#)*



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge alle banche – con particolare riferimento a quelle che emettono obbligazioni bancarie garantite - e a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle disposizioni, che verrà pubblicato sul sito *web* dell'Istituto. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”, salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l'adozione di atti normativi. Per *maggiori info*, clicca [qui](#).

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le seguenti proposte di modifiche normative:

1. Bozza del 17° aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”;
2. Bozza del 77° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991, “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”.

Gli interventi di modifica nella Circolare n. 286 sono finalizzati a consentire alla Banca d'Italia di acquisire le informazioni necessarie per l'esercizio dei poteri di vigilanza alla stessa attribuiti dalla nuova disciplina in materia di obbligazioni bancarie garantite (di seguito OBG) ⁽¹⁾. In particolare, le modifiche introducono un nuovo schema segnaletico, composto da 14 voci, relativo ai requisiti quantitativi previsti dalla citata disciplina, alle regole relative alla composizione del patrimonio separato (*cover pool*) e ad alcune ulteriori informazioni di natura statistica. La relativa *survey* di raccolta adotterà il formato di scambio xml.

La proposta è accompagnata da un riquadro che illustra le principali scelte compiute, le ragioni e le finalità complessive. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: i) banche che emettono OBG sulla base di nuovi programmi di emissione autorizzati preventivamente dalla Banca d'Italia o programmi di emissione già esistenti e riattivati nell'ambito della disciplina transitoria prevista dalle nuove disposizioni di vigilanza; ii) associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; iii) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sullo schema normativo sottoposto a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ha riguardato gli ambiti di

¹ Il quadro regolamentare di riferimento è disciplinato dal nuovo Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190, che ha modificato la disciplina in materia di OBG per recepire la Direttiva (UE) 2019/2162 e dare attuazione al Regolamento (UE) 2019/2160. Le disposizioni attuative sono contenute nella Parte Terza, Capitolo 3, della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, come modificata in occasione del 42° aggiornamento della Circolare del 30 marzo 2023.

discrezionalità individuati nella predisposizione del nuovo schema segnaletico e relativi sia ad aspetti di carattere generale, quali la frequenza e termini di invio delle segnalazioni, che a specifici dati o attributi segnaletici (cfr. *infra*: “Premessa al documento di consultazione”, paragrafo 1 “Introduzione”).

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione 2, via delle Quattro Fontane 121-123, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail: servizio.regolamentazione2@bancaditalia.it.

In conformità con l'art. 4 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

In conformità con l'art. 6 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Verrà altresì pubblicato un “resoconto della consultazione” e le risposte ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr. *supra*). In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Documento di consultazione sul 17° aggiornamento della Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e sul 77° aggiornamento della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”



Premessa al documento di consultazione

1. Introduzione

L'intervento di aggiornamento della Circolare n. 286 e degli schemi di rilevazione (Circolare n. 154) si rende necessario per raccogliere le informazioni necessarie all'esercizio dei poteri di vigilanza sui programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite (OBG) attribuiti al nostro Istituto dal nuovo quadro normativo in materia (cfr. nuovo Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/2162 e dà attuazione al Regolamento (UE) 2019/2160, nonché le disposizioni attuative contenute nella Parte Terza, Capitolo 3, della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia). Con riferimento agli schemi di rilevazione della Circolare n. 154, è stata introdotta una nuova *survey* di raccolta, da trasmettere nel formato xml.

È stata condotta un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per valutare benefici e costi delle opzioni normative individuate nella predisposizione dello schema segnaletico.

L'AIR ha riguardato gli ambiti di discrezionalità relativi a aspetti di carattere generale, quali la frequenza e termini di invio delle segnalazioni, nonché specifici dati o attributi e ha consentito di minimizzare i costi per le banche. Le informazioni sui costi di impianto e ricorrenti e sui tempi di implementazione dei nuovi schemi sono state acquisite dall'industria; quelle sui benefici attesi e le modalità di utilizzo delle informazioni dalle strutture responsabili dei compiti di vigilanza sui programmi. Dal confronto con l'industria è emerso che i tempi per l'impianto della segnalazione superano i sei mesi per quasi tutte le voci e di questo si è tenuto conto nel definire la decorrenza delle modifiche. Le risultanze dell'AIR vengono riportate in allegato al presente documento di consultazione

Con specifico riferimento a taluni aspetti emersi nell'ambito dell'AIR si precisa quanto segue:

- crediti non garantiti in default – l'AIR prevede di non includere questa informazione negli schemi e mantenere solo quella sui crediti garantiti in *default* (che non rappresenta una scelta discrezionale). Considerati però sia i costi segnalati dall'industria, sia l'utilità di questa informazione a fini di vigilanza, lo schema in consultazione prevede di includerla ma spostandola tra quelle di natura statistica, richieste con minor frequenza. Inoltre, in luogo del valore contabile sarebbe chiesto quello nominale con l'obiettivo di ridurre anche i costi di raccolta;
- controparti per contratti derivati di copertura del patrimonio separato – l'AIR suggerisce l'eliminazione di questa informazione. **Si sollecitano tuttavia commenti specifici a tale riguardo da parte dei rispondenti**, in particolare per confermare che tale informazione sarà effettivamente fornita nella relazione dell'*asset monitor* prevista dalla Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 3, Sezione IV, par. 2).

* * *

L'aggiornamento delle Circolari nn. 286 e 154 entrerebbe in vigore a partire dalla data di riferimento del 31 dicembre 2023.

Al riguardo, nell'ambito dell'AIR l'industria ha segnalato difficoltà nella realizzazione dei necessari interventi tecnici in tempo utile; al contempo, è emersa l'esigenza per la Banca d'Italia di disporre di informazioni al 31 dicembre 2023, in modo da poter condurre efficacemente le attività di supervisione nel corso del 2024. **Per contemperare tali diverse esigenze e per tenere conto dei tempi tecnici di realizzazione dell'impianto segnaletico, si**

prevedrebbe per la prima data di segnalazione del 31 dicembre 2023 un termine di invio posticipato: in particolare, il primo flusso segnaletico – teoricamente previsto entro l’11 febbraio 2024 - verrebbe inviato entro i medesimi termini di invio previsti per la seconda segnalazione trimestrale con data di riferimento al 31 marzo 2024, segnatamente il 12 maggio 2024.

2. Circolare 286

Modifiche agli schemi segnaletici

- “Disposizioni di carattere generale”: viene modificato l’ambito di applicazione della Circolare 286 per includere anche il riferimento alle segnalazioni in materia di obbligazioni bancarie garantite;
- Parte II, Sezione 9: vengono definiti le “istruzioni di carattere generale”, gli “schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e altre informazioni sui programmi” e le “istruzioni di compilazione degli schemi di rilevazione” per le segnalazioni da parte delle banche che emettono obbligazioni bancarie garantite sulla base di programmi autorizzati o di programmi preesistenti riattivati nell’ambito della disciplina transitoria prevista dal nuovo quadro regolamentare. In particolare, lo schema segnaletico è composto da 14 voci e relative sotto-voci, con le seguenti finalità specifiche:
 - a) le voci dalla 1 alla 13 contengono le informazioni necessarie alla Banca d’Italia per verificare il rispetto dei requisiti quantitativi previsti dalla disciplina (requisito di copertura e requisito per la riserva di liquidità) e delle regole relative alla composizione del patrimonio separato (c.d. *cover pool*);
 - b) la voce 14 include alcune informazioni di natura statistica utili per un efficace svolgimento della vigilanza da parte della Banca d’Italia. Si tratta segnatamente di informazioni sulle dimensioni del *plafond* previsto dal programma di emissione (e la relativa quota già utilizzata), sulle emissioni prospettate nel corso del biennio e sulla qualità degli attivi che compongono il *cover pool*.

Per le informazioni di cui al precedente punto a) è prevista una periodicità trimestrale, mentre per quelle di cui al punto b) è prevista una periodicità annuale. Si prevedono i medesimi termini di invio rispetto a quelli previsti per le segnalazioni prudenziali armonizzate COREP.